

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro

COM(87) 125 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 marzo 1987)

(87/C 102/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n., in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'evoluzione della produzione e del consumo nel settore del frumento duro impone di rendere più rigorose le condizioni qualitative cui è subordinato l'intervento; che questo obiettivo implica, in via preliminare, la modifica della qualità tipo; che, a tale scopo, è opportuno sia rendere più rigorosi i requisiti relativi al tenore di umidità e al peso specifico per il frumento duro, sia integrare criteri tecnologici nella definizione della qualità tipo di questo cereale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975⁽²⁾ è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo d'intervento e il prezzo indicativo del frumento duro è definita come segue:

1) Criteri di qualità fisici:

- a) frumento duro sano, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, di colore tra il giallo ambrato e il bruno, che presenta alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo;
- b) percentuale totale degli elementi che non sono chicchi di frumento duro di qualità perfetta: 25 %, di cui:
 - percentuale di chicchi di frumento duro bianconati, anche parzialmente: 20 %;
 - percentuale di chicchi spezzati: 2 %;
 - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati, i chicchi colpiti da fusariosi ed i chicchi riscaldati per essiccazione);
 - percentuale di chicchi germinati: 0,5 %;
 - percentuale di altre impurità: 0,5 % (per altre impurità si intendono i chicchi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette; le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti ed i frammenti di insetti);
- c) peso specifico: 80 chilogrammi per ettolitro;
- d) tenore di umidità: 13 %.

2) Criteri di qualità tecnologici:

- a) tenore di proteine (N × 5,7), rispetto alla materia secca, uguale o superiore al 12,5 %;
- b) tenore di glutine, rispetto alla materia secca, superiore o uguale all'8,75 %;
- c) indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 250, compresi i 60 secondi di tempo per la preparazione (agitazione).»

2. Il testo dell'articolo 6, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) i metodi per la determinazione:

- degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta,

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

- del tenore di umidità,
- dei chicchi di frumento duro bianconati,
- del tenore di tannino,
- dell'idoneità della pasta ad essere lavorata meccanicamente,
- del tenore di proteine,
- del tenore di glutine,
- dell'indice di Zéleny,
- dell'indice di Hagberg,

sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75».

3. Nell'allegato, punto 2, lettera b), la seconda frase è soppressa.
4. Nell'allegato, il testo del punto 2, lettera d), è sostituito dal seguente:

«*Allegato*

- d) Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi:

I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si

tratta di frumento tenero, i chicchi con colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8 %. Se si tratta di frumento duro, sono considerati:

- *chicchi volpati*, quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti;
- *chicchi colpiti da fusariosi*; quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del *Fusarium*; essi appaiono lievemente striminziti, rugosi, e presentano macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colorazione rosa o bianca.»

5. Nell'allegato è aggiunto il seguente punto 6:

«6. *Chicchi bianconati*

Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui endosperma ha un aspetto che non può considerarsi interamente vitreo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.